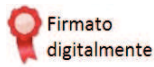


Pubblicato il 21/01/2026

N. 00096/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. 02528/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2528 del 2025, proposto da Philips S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con CRS Impianti e Costruzioni S.p.a., in relazione alla procedura CIG B5C48896EE, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Francesca Maria Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Spina e Barbara Gaetano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con CEI S.p.a. Calore Energia Impianti, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cei S.p.A. Calore Energia Impianti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della Determinazione n. 1334 in data 25 agosto 2025 a firma del Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell'ASL CN2 Alba-Bra recante “Aggiudicazione gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'acquisto, chiavi in mano, di un Tomografo Computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell'ASL CN2 Alba - Bra. ID Sintel: 197423994 CIG B5C48896EE.” in favore del costituendo RTI Siemens Healthcare S.r.l. - CEI S.p.a. Calore Energia Impianti, comunicata con nota del RUP ricevuta via pec in data 26 agosto 2025;

- della nota avente ad oggetto “Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023 per l'acquisto, chiavi in mano, di un tomografo computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell'ASL CN2 Alba - Bra. ID Sintel: 197423994 CIG B5C48896EE. Aggiudicazione a RTI costituendo Siemens Healthcare Srl - Cei Spa Comunicazione ai sensi art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.” (archivio: i.5.04.01|2025|2073|) a firma del R.U.P. - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, ricevuta a mezzo pec in data 26 agosto 2025 (Registro: REG_ASL_CN2, Numero di protocollo: 60077, Data protocollazione:26/08/2025, Segnatura:REG_ASL_CN2.26/08/2025.0060077.P_CEC-PRV;

- della nota avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023 per l'acquisto, chiavi in mano, di un tomografo computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell'ASL CN2 Alba - Bra. ID Sintel: 197423994 CIG

B5C48896EE Risccontro a prot. 62131 del 04/09/2025” (Class I.5.04.01|2025|2086|) a firma del R.U.P. - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell'ASL CN2 Alba-Bra, ricevuta a mezzo pec in data 5 settembre 2025 (Registro: REG_ASL_CN2, Numero di protocollo: 62452, Data protocollazione: 05/09/2025, Segnatura: REG_ASL_CN2.05/09/2025.0062452.P_CEC-PRV ;

- del verbale della “Riunione straordinaria della commissione giudicatrice” del 4 settembre 2025 e gli eventuali - non noti - provvedimenti confermativi dell'aggiudicazione al RTI Siemens;

- della “Relazione di analisi sulla scomposizione dei prezzi proposta dalle ditte Siemens Healthcare e C.E.I. relativa alla gara per il Tomografo Computerizzato del DEA” id. 8639875 in data 31 luglio 2025 e degli atti tutti del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta del RTI Siemens;

- dei verbali: n. 1 “Apertura Busta Telematica “A” Documentazione Amministrativa” del 5 maggio 2025, n. 2 “Esito Soccorso Istruttorio” del 30 maggio 2025, n. 3 “Apertura Busta Telematica “B” Offerta Tecnica” del 6 giugno 2025, n. 4 “Apertura Busta Telematica “C” Documentazione Economica” del 10 luglio 2025, tutti completi dei relativi allegati;

- dei verbali della Commissione Giudicatrice: 1° del 9 giugno 2025, 2° del 23 giugno 2025, 3° del 2 luglio 2025, tutti completi dei relativi allegati nonché ove occorra dei verbali delle convocazioni dei concorrenti del 2 luglio 2025;

- della *lex specialis* e dei chiarimenti, ove occorra e come in esposizione; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi gli atti del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti del RTI Siemens;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l'Amministrazione e il RTI aggiudicatario, manifestando sin d'ora la disponibilità del RTI Philips al subentro nel contratto medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'intimata Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra e della controinteressata Siemens Healthcare S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con determinazione n. 347 del 24/02/2025, la resistente ASL CN2 Alba-Bra ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 per l'affidamento della fornitura, chiavi in mano, di un tomografo computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per 9 anni, destinata al proprio P.O. "Michele e Pietro Ferrero", sito in Verduno; il relativo bando, pubblicato il 25.2.2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, stabiliva che l'aggiudicazione della commessa, avente valore stimato, al netto dell'IVA, di 2.722.700,00 €, fosse disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023 (doc. 25 ricorrente).
2. L'approvata *lex specialis*, all'art. 16 del Disciplinare di gara disponeva che *"l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico Descrittivo e prestazionale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 – Parte II comma 6 del D.Lgs. 36/2023"* (doc. 15 ricorrente); l'art. 2 del Capitolato Tecnico a sua volta individuava le *"caratteristiche tecniche dei sottosistemi afferenti al gantry"*, elencando, in particolare, al paragrafo c) quelle del "generatore RX" e al paragrafo e) quelle del "sistema di scansione e acquisizione", queste ultime declinate anche con riferimento alle dimensioni all'isocentro del rilevatore, differenziate in base alla

tecnologia impiegata dal tomografo (doc. 16 ricorrente).

3. Entro il successivo 7.04.2025, in conformità all'approvata legge di gara, sono state rese pubbliche le risposte ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici; in particolare, alla domanda n. 26 *“in relazione al capitolato tecnico, Art. 2 punto E) – Sistema di scansione e acquisizione si precisa che la nostra tecnologia a doppio generatore e doppio tubo consente al sistema di raggiungere velocità di acquisizione elevatissime a bassissima dose e con eccellente qualità di immagine. Al fine quindi di poter correttamente valutare la nostra tecnologia si chiede di precisare che come dimensione del rilevatore all'isocentro sarà considerata la somma dei rilevatori dei due tubi radiogeni”*, l'Amministrazione ha risposto che *“ferma restando l'applicabilità di quanto disposto dall'art.79 del dlgs. 36/2023 in merito anche alle caratteristiche tecniche equivalenti, si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara; L'operatore economico descriva dettagliatamente, in sede di relazione tecnica, l'equivalenza proposta”* (doc. 19 ricorrente).

4. Entro il termine di presentazione, prorogato sino alle ore 12.00 del 30.04.2025 in accoglimento di pertinente richiesta degli operatori economici interessati, sono pervenute due offerte, la prima del RTI composto da Philips SPA (mandataria) e CRS Impianti e Costruzioni SpA (mandante) per un macchinario a singolo detettore *dual layer*, la seconda del RTI composto da Siemens Healthcare Srl (mandataria) e CEI SpA Calore Energia Impianti (mandante), per un macchinario a doppio detettore *dual source*, accompagnata da un “Dossier tecnico di equivalenza”.

4. Aperte le buste telematiche, all'esito dell'attivato soccorso istruttorio entrambe le offerte sono state ammesse al prosieguo della selezione (doc. 7 ricorrente, verbale n. 2). In seguito è stata effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione e dell'assenza delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del Codice, mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, messo a disposizione da ANAC.

5. A ciò è seguita l'apertura in seduta riservata delle buste contenenti la documentazione tecnica, la quale è stata messa nella disponibilità della Commissione giudicatrice, nel frattempo nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 36/2023; quest'ultima si è riunita nelle sedute riservate del 9.06.2025, 23.06.2025 e 2.07.2025, integrate, alla luce della complessità dell'appalto, dall'audizione dei due concorrenti, convocati il 2.7.2025 affinché illustrassero la propria offerta tecnica (docc. 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 e 13.2 Asl).

6. La Commissione ha quindi ha concluso come da verbale n. 3 (doc. 12.3 Asl) la valutazione delle offerte tecniche, assegnando i seguenti punteggi: RTI Philips Spa-CRS Impianti 69,00 / 70,00 punti, RTI Siemens Srl-CEI Calore Energia e Impianti 62,75 / 70,00; gli stessi venivano, poi, riparametrati ai sensi dell'Art. 18.2 del Disciplinare di Gara in 70 punti per il RTI Philips Spa-CRS Impianti e 63,66 per il RTI Siemens Srl - CEI Calore Energia e Impianti.

7. Il successivo 10.07.2025 il RUP ha aperto come da verbale n. 4 le buste telematiche contenenti la documentazione economica; ai sensi di quanto disposto all'art. 18.3 del Disciplinare di Gara l'offerta del RTI Siemens Srl - CEI Calore Energia e Impianti è risultata la più economica e ha conseguito, pertanto, 30 punti, mentre quella del RTI Philips Spa-CRS Impianti ha ottenuto 23,26 punti (doc. 14 Asl); la graduatoria, quindi, vedeva il RTI Siemens Srl - CEI Calore Energia e Impianti occupare il primo posto con 93,66/100 punti, seguito dal RTI Philips Spa-CRS Impianti con 93,26/100.

8. Con nota prot. REG_ASL_CN2.18/07/2025.0052058.P_CECPRV (doc. 15 Asl) è stata quindi richiesta al primo classificato una relazione sulla scomposizione dell'offerta economica presentata; con nota di riscontro REG_ASL_CN2.29/07/2025.0054318.A_AFG la mandataria Siemens Healthcare s.r.l. ha trasmesso sia la relazione dettagliata per la parte di sua competenza sia quella per la parte di pertinenza della mandante CEI Calore Energia e Impianti (docc. 16 A e 16 B Asl). Esaminata la documentazione agli atti con nota id. 8639875 del 31.07.2025 gli Uffici della stazione appaltante hanno ritenuto congrua,

sostenibile e affidabile l'offerta complessiva di € 2.076.720,00 del raggruppamento guidato da Siemens Healthcare S.r.l. (doc. 17 Asl).

9. Con la gravata Determinazione n. 1334 del 25.8.2025 l'appalto è stato, quindi, aggiudicato a RTI Siemens Srl - CEI Calore Energia e Impianti (doc. 1 ricorrente); ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 36/2023, con pec del 26.8.2025 l'esito della gara è stato comunicato al secondo classificato RTI Philips, in uno con la predetta Determinazione n. 1334/2025 e con la precisazione *“che, a decorrere dalla data odierna di invio della presente comunicazione, decorre il termine minimo di 32 giorni previsto dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la stipula del relativo contratto (la data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto si intenda il 27/09/2025)”* (doc. 2 ricorrente).

10. A fronte della parzialità della documentazione messa a disposizione al momento della comunicazione di aggiudicazione Philips si è rivolta all'ASL con nota del 29.8.2025, invitando l'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, a rendere disponibili gli altri atti della procedura (doc. 13 ricorrente); con successiva nota del 3.9.2025 il medesimo operatore ha rinnovato il predetto invito e segnalato, ai fini dell'esercizio dei poteri amministrativi in autotutela, che la dimensione del detettore all'isocentro incorporato nell'apparecchiatura fornita dal RTI aggiudicatario non rispettava la caratteristica tecnica di minima di 5 cm imposta dalla *lex specialis* (doc. 14 ricorrente).

11. A fronte della pervenuta istanza di autotutela, è stata convocata per il 4.9.2025 la “riunione straordinaria” della Commissione Giudicatrice, la quale, nel relativo verbale (doc. 24 Asl), poi trasmesso il 5.9.2025 al concorrente istante, ha richiamato la sopra trascritta risposta al chiarimento n. 26, ritenendo ivi motivatamente preannunciato che sarebbero state valutate *“anche soluzioni tecnologiche diverse, con l'intesa che la loro equivalenza funzionale fosse dimostrata in modo convincente nell'offerta tecnica”*. La Commissione ha quindi rivendicato di aver agito *“esattamente secondo questa linea quando ha analizzato*

l'offerta tecnica presentata da RTI Siemens Healthcare S.r.l., che contiene, tra gli altri documenti, anche il "Dossier tecnico di equivalenza", per spiegare perché la loro soluzione fosse non solo equivalente, ma anche performante per gli obiettivi clinici prefissati. In tale documento, è stato evidenziato che: "dovendo fare un confronto oggettivo [...] i valori da considerare relativamente a dimensione del detettore lungo z [...] sono dati dalla somma dei valori relativi ai singoli sistemi tubo-detettore: dimensione detettore lungo z: $2 \times 3,84 \text{ cm} = 7,68 \text{ cm}$ ". E si aggiunge che: "Non esiste nessuna evidenza clinica che indichi alcun tipo di limite di un sistema dual source con detettore di 3,84 cm rispetto a un analogo sistema dual source con detettore di 5 cm.". L'organo di gara ha aggiunto che "Analizzando questa documentazione, la Commissione ha ritenuto la dimostrazione tecnicamente fondata, completa e accettabile. La copertura effettiva del sistema offerto (7,68 cm) è di fatto superiore al requisito minimo di 5 cm e garantisce il raggiungimento degli obiettivi di velocità e performance richiesti. La valutazione positiva di questa soluzione tecnica è rispecchiata nel punteggio assegnato nella griglia di valutazione (sub-criterio 3.4), disponibile agli atti di gara". La Commissione ha, quindi, concluso che "per questi motivi, si ritiene che l'operato della scrivente Commissione sia stato corretto e trasparente, in piena applicazione delle regole di gara definite in tutti i documenti, inclusi i chiarimenti. Non si ravvisano quindi ragioni valide per una revisione della decisione e, di conseguenza, si conferma la legittimità delle valutazioni effettuate nonché i punteggi assegnati".

12. L'istanza di accesso agli ex artt. 35 e 36 D.Lgs. 36/2023, inizialmente non assentita e oggetto di altro contenzioso, è stata infine accolta dalla ASL in sede amministrativa, con ostensione della documentazione richiesta.

13. Il RTI Philips, ritenendo fondati i rilievi mossi con la propria istanza di autotutela e riservandosi la proposizione di motivi aggiunti, è come in epigrafe insorto avverso l'esito della gara, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare sulla base dei motivi in diritto di seguito rubricati e riassunti:

I. *Violazione art. 79 D.Lgs. 36/2023. Violazione Allegato II.5 D.Lgs. 36/2023. Violazione art. 107 D.Lgs. 36/2023. Violazione lex specialis come in esposizione. Violazione chiarimento n. 26. Difetto di istruttoria. Errore 7 di fatto. Travisamento. Difetto del presupposto. Difetto di motivazione. Illogicità. Irragionevolezza. Sviamento. Violazione artt. 1-5 D.Lgs. 36/2023. Violazione artt. 1 e 3 legge 241/1990. Violazione art. 97 Cost.. Violazione par condicio.* La censura si incentra sulla circostanza che il tomografo offerto dalla controparte Somatom Drive a tecnologia *dual source* (ossia dotato di due tubi radiogeni e di due detettori distinti posti sullo stesso piano di scansione) presenti una “*Dimensione fisica del detettore lungo l’asse Z misurata all’isocentro per ogni detettore: 38,4 mm*” (doc. 18 ricorrente, “*Scheda tecnica*” allegata all’offerta, paragrafo 1), inferiore rispetto alla misura minima di 5 cm in tesi inderogabilmente richiesta dalla *lex specialis*. Tale carenza non sarebbe superabile ricorrendo al principio di equivalenza, in primo luogo per la natura strutturale del requisito violato, in secondo luogo per l’assenza di sufficienti dati tecnici nella relazione di equipollenza prodotta dalla controinteressata e, infine, per la conformazione dell’apparecchio, che offrirebbe la possibilità di sommare la capacità di scansione dei due detettori solo in modalità spirale a tavolo in movimento, al prezzo di violare, comunque, altre caratteristiche di minima imposte a pena di esclusione (“*Il sistema offerto dovrà essere di tipo Dual-Energy o con tecnica spettrale*”, “*Ampio range di selezione valori di corrente con valore massimo non inferiore a 900 mA*” e “*Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm*”). In ragione delle carenze evidenziate, l’apparecchio non avrebbe potuto conseguire, in relazione al criterio “*Caratteristiche tecnologiche e costruttive dei detettori, numero e spessore acquisito degli strati in singola rotazione su 360°*” la valutazione di “*buono*” così motivata: “*Buono nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante*”, né ottenere il punteggio di 1,5;

II. *Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione art. 110 D.Lgs. 36/2023.*

Violazione lex specialis come in esposizione. Violazione par condicio. Travisamento. Sviamento. La doglianza si appunta su ulteriori carenze dell'offerta del RTI Siemens, in tesi priva, in relazione alla componente lavori dell'offerta, del pertinente computo metrico e dell'indicazione delle tipologie e quantità di materiali/componenti da impiegare, nonché degli spessori relativamente alla protezionistica Anti-X, di cui mancherebbe anche la relazione richiesta dall'art. 5 del Capitolato Tecnico. Secondo Philips tali lacune documentali dell'offerta, oltre a renderla di per sé insufficiente, impedirebbero di verificare la congruità dell'importo di € 269.000,00 stimato dal RTI Siemens per i lavori, e di appurare se include anche la progettazione e gli oneri per la Direzione Lavori, come da chiarimento n. 17.

L'impugnativa contiene altresì domanda risarcitoria e richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed è corredata di istanza istruttoria.

14. Si sono costituiti l'intimata Azienda sanitaria e la controinteressata impresa facente parte del RTI aggiudicatario.

15. All'esito della camera di consiglio del 23.10.2025, con ordinanza n. 513/2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, sulla base della motivazione di seguito trascritta: *“Ritenuto, nei limiti dello scrutinio proprio della presente fase cautelare, il ricorso assistito da una favorevole prognosi di accoglimento, in quanto:*

- *il requisito dimensionale del “rilevatore all'isocentro” imposto dalla lex specialis per le apparecchiature di Tomografia Assiale Computerizzata - TAC del tipo dual source pare assoggettabile ad una motivata valutazione discrezionale di equivalenza a cura della Commissione di gara;*

- *nel caso di specie, la suddetta valutazione, che la stessa controinteressata ha anticipato con il deposito già in sede di offerta di apposita relazione, sembra, per un verso, necessaria, in ragione della particolare soluzione tecnologica adottata e del diverso operare dei due rilevatori impiegati dall'apparecchio rispetto alla soluzione che prevede un singolo rilevatore, da approfondire in relazione alle*

plurime modalità di utilizzo del macchinario;

- la valutazione in parola non sembra chiaramente esplicitata dalla committente né radicata sulle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura dual source ma, invece, limitata ad una complessiva – e perciò insufficiente - considerazione di rispondenza funzionale della fornitura proposta alle esigenze dell'Amministrazione.

Considerato che, nel bilanciamento degli opposti interessi, la tempestiva riedizione della fase procedimentale di cui sopra consente di preservare intatte le possibilità di aggiudicazione dell'odierna ricorrente senza sacrificare gli interessi pubblici sottesi all'aggiudicazione della commessa.

Ritenuto, pertanto, di assentire alla richiesta misura cautelare, ai fini della più approfondita valutazione dell'equivalenza della soluzione proposta dall'aggiudicataria”.

16. In vista della discussione della causa nel merito tutte le parti costituite hanno depositato ulteriori scritti difensivi, contestando le avversarie difese in fatto e in diritto. In particolare, in sintesi:

a) Siemens ha dettagliatamente descritto la tecnologia *dual source* impiegata nel prodotto offerto, ritenendo la relazione di equivalenza versata in sede di gara pienamente idonea a dimostrarne l'equipollenza prestazionale alle soluzioni a singolo detettore, quali il sistema *dual layer* proposto dalla controparte. Secondo la Società, in ogni caso, le contestazioni di Philips sarebbero: infondate, nella parte incentrata sulla natura strutturale dei requisiti dimensionali del detettore, la cui ampiezza, in caso di sistema *dual source*, è peraltro fissata dal capitolato in 5 cm, senza riferirla a ciascuna delle due sezioni dell'apparecchiatura; inammissibili, ove tese a infirmare le discrezionali valutazioni tecniche della Commissione di gara. Sotto connesso profilo, la stessa interpretazione della *lex specialis* patrocinata da Philips colliderebbe con il principio di *favor participationis*, in quanto improntata all'individuazione di impliciti ed escludenti requisiti di minima mai richiesti

dall'Amministrazione. La presenza nel catalogo di Siemens di altro apparecchio avente asserite, superiori caratteristiche non potrebbe avere alcun rilievo ai fini della decisione della controversia. Infine, secondo Siemens anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla componente lavori dell'offerta, sarebbe infondato, in quanto, per un verso, il relativo importo non si discosterebbe dalle stime espresse dalla stazione appaltante nell'ambito della commessa "chiavi in mano", per altro verso la documentazione allegata all'offerta conterrebbe tutti i documenti richiesti;

b) L'Azienda sanitaria intimata ha posto l'accento sulla circostanza che la Commissione di gara abbia ammesso entrambe le offerte, facendo corretta applicazione del principio di equivalenza e differenziando, poi, l'attribuzione dei singoli punteggi tecnici in ragione delle diverse caratteristiche di ciascuna apparecchiatura e delle soluzioni tecnologiche adottate; la valutazione di congruità, sostenibilità e affidabilità dell'offerta prima classificata, inoltre, avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi di costo, nel rispetto delle indicazioni metodologiche contenute nella risposta al quesito n. 61, ove si specificava che doveva essere considerata quale base d'asta solo la somma complessiva, pari a € 2.722.700,00, e non le singole voci, tra le quali la somma imputata ai lavori di adeguamento dei locali;

c) Philips, invece, ha ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, insistendo sulla natura strutturale del requisito dimensionale in contestazione, che la *lex specialis* pretenderebbe per le apparecchiature *dual source* in misura pari a 5 cm per ciascuno dei due detettori presenti; secondo l'operatore, in ogni caso, la soluzione offerta dalla controparte non sarebbe intrinsecamente equivalente, né tale equipollenza sarebbe stata dimostrata, neppure in giudizio, ostandovi, oltre alla genericità della relazione di Siemens, la conformazione geometrica delle sorgenti RX del tomografo Somatom Drive, poste a 90° l'una dall'altra, la quale consentirebbe di sommare l'azione dei due detettori solo nell'ipotesi di scansione spirale con letto in movimento, al prezzo, tuttavia, di non rispettare le altre caratteristiche di minima fissate dalla legge di gara e indicate nel ricorso; secondo

la deducente, poi, anche le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sarebbero inficiate dal mancato rilievo dell'inidoneità dell'apparecchio offerto da controparte, il quale, *in primis* in ragione dell'insufficiente misura dei detettori, non avrebbe dovuto conseguire la valutazione "buono" in relazione al criterio *"Caratteristiche tecnologiche e costruttive dei detettori, numero e spessore acquisito degli strati in singola rotazione su 360°"*, cosicché, in ragione del ridotto divario tra i concorrenti, la gara avrebbe visto Philips prevalere. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Società ha insistito sull'incompletezza del giudizio di anomalia.

17. All'udienza pubblica del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

18. In via preliminare deve essere respinta l'istanza istruttoria proposta dall'esponente, in considerazione dell'adeguatezza, ai fini del decidere, delle informazioni e dei documenti già versati in atti.

19. Lo scrutinio del composito, primo motivo di ricorso muove, per ragioni di priorità logica, dall'esame dei profili incentrati sulla natura strutturale del requisito dimensionale dei detettori che, secondo la deducente, osterebbe all'applicazione del principio di equivalenza, con conseguente, inevitabile esclusione dell'aggiudicatario.

19.1. Il testé riassunto profilo censorio è infondato, alla luce delle considerazioni di seguito espresse.

19.2. L'art. 2 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, prima di elencare le numerose *"caratteristiche tecniche dei sottosistemi afferenti al gantry"*, significativamente premette che *"il sistema TAC oggetto della presente gara deve essere versatile e multidisciplinare, con caratteristiche idonee alla valutazione del politrauma e delle emergenze emorragiche con studi vascolari, alla valutazione dell'ictus cerebrale con studio di perfusione e CTA, nonché all'imaging pediatrico"*. La previsione qui in contestazione, contenuta nel paragrafo "e)

Sistema di scansione e acquisizione”, richiede una “Dimensione del rilevatore all’isocentro non inferiore a: 16 cm in caso di detettore singolo; 8 cm in caso di detettore dual layer; 5 cm in caso di dual source”.

Orbene, ai fini del relativo, corretto inquadramento, va notato che tale prescrizione risulta, per un verso, preceduta dalla chiara enunciazione della funzione complessiva dell’apparecchio cui accede, per altro verso è formulata in termini che rendono palese la volontà della stazione appaltante di avvalersi delle principali soluzioni tecnologiche presenti sul mercato, le quali, pur profondamente diverse, sono contestualmente prese in considerazione e così valutate egualmente in grado di erogare le prestazioni oggetto della commessa. L’elemento dimensionale, pertanto, sebbene differenziato in base alla presenza di un sistema a detettore singolo, *dual layer* o *dual source*, non si riduce ad una statica soglia geometrica di ingresso ma, al contrario, proprio per la sua natura composita, apre al possibile ingresso in gara di soluzioni tecnologiche che, pur formalmente non rispettose dei parametri dettati per ciascuna delle tre citate tipologie, nondimeno motivatamente dimostrino capacità equivalenti.

19.3. Con riferimento al principio di equivalenza il Consiglio di stato ha, infatti, affermato che *“in linea generale, il tema va inquadrato in principi di derivazione unionale che attribuiscono la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor participationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. L’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte.*

Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169)” (Cons. Stato, III, 13.03.2025, n. 2066).

19.4. Quanto al campo di applicazione del principio in questione, la più recente giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente chiarito che *“il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all’amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste. Per contro, tale principio non può trovare applicazione nel caso di requisiti minimi “strutturali”. La qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare”* (Cons. Stato, III, 9.5.2024, n. 4155).

19.5. Orbene, applicando al caso qui in decisione le superiori coordinate giurisprudenziali, il requisito dimensionale in contestazione, in quanto dotato della vista valenza funzionale sotto almeno due profili, non può essere assimilato ad un requisito minimo strutturale, cosicché va escluso che l’offerta poi risultata aggiudicataria dovesse essere *in limine* esclusa in quanto non munita di un detettore dell’ampiezza richiesta. Le espresse considerazioni valgono sia laddove si interpreti

il valore di 5 cm prescritto per i sistemi *dual source* come riferito alla somma dei due detettori presenti, sia laddove lo si ritenga declinato con riferimento a ciascuno dei due elementi, anche in considerazione del fatto che il sistema di Siemens non può pacificamente garantire un'ampiezza di indagine pari ad almeno 5 cm in tutte le modalità di impiego.

20. Sempre nell'ambito del primo motivo in diritto, vanno, quindi, scrutinati i logicamente subordinati profili volti a censurare nel merito la valutazione della soluzione offerta dalla controinteressata alla luce del principio di equivalenza, già codificato dall'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici) e, oggi, dall'art. 79 e dall'Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023. Secondo la deducente, per un verso, l'Amministrazione avrebbe fondato il suo giudizio sulle apodittiche e non dimostrate affermazioni contenute nel "Dossier tecnico di equivalenza" prodotto da Siemens in allegato all'offerta, così palesando un grave difetto di istruttoria e motivazione (ricorso pag. 13); per altro verso, in ogni caso, la valutazione espressa dalla Commissione, dapprima in termini impliciti e poi palesata in sede di "riunione straordinaria" del 4.9.2025, si baserebbe su valutazioni travisanti, errate e non radicate sui dati tecnici dell'apparecchio, i quali, ove correttamente letti, smentirebbero nel merito l'affermata equivalenza.

20.1. La doglianza è parzialmente fondata.

20.2. Questo Tribunale non ignora che l'onere della prova dell'equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nella legge di gara grava non sulla stazione appaltante ma sull'interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31/10/2022, n. 9405), il quale già in sede di offerta è tenuto ad offrire tutti gli elementi e la documentazione idonea a dimostrarne la sussistenza (cfr. T.A.R. Piemonte, II, 27.09.2023, n. 772), non potendo limitarsi ad affermare genericamente che il proprio prodotto sia equivalente a quello richiesto dalla stazione appaltante (cfr. T.A.R. Catania, II, 10.04.2024, n. 1349). Al contempo, le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla equivalenza o meno del prodotto offerto sono espressione di ampia discrezionalità e di conseguenza le relative censure, che investono il merito di tali

valutazioni, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, III, 01.02.2024, n. 1019).

20.3. Nel caso di specie, tuttavia, sebbene il menzionato “Dossier tecnico di equivalenza” formuli conclusioni non sempre riferite a specifici dati tecnici, lo stesso nondimeno lascia evincere alcune caratteristiche e capacità dell'apparecchio offerto (ad esempio in termini di c.d. *pitch*, si veda pag. 2) che avrebbero potuto costituire un valido punto di partenza per indagare, alla luce della complessiva documentazione tecnica versata in gara, la sussistenza dell'ivi affermata equivalenza. Il vasto numero di prescrizioni capitolari dettate dalla *lex specialis*, accompagnato dalla vista apertura all'acquisizione di tecnologie affatto diverse, nonché l'autovincolo a prenderle in considerazione espresso con il chiarimento n. 26, obbligavano, infatti, la Commissione di gara ad un qualificato sforzo valutativo, il quale avrebbe dovuto concentrarsi sulla funzione delle singole caratteristiche richieste dal capitolato e sulla possibilità di raggiungere i risultati perseguiti anche ove le stesse prescrizioni non fossero state integralmente soddisfatte in sede di offerta.

20.4. Il vizio in cui è incorsa l'amministrazione, pertanto, non è consistito nel non essersi avveduta delle carenze del citato dossier di equivalenza ma, piuttosto, nell'aver acriticamente fatto proprie le relative conclusioni. La Commissione Giudicatrice, infatti, dapprima ha ritenuto il prodotto offerto implicitamente equivalente, esplicitando solo nel verbale della seduta straordinaria del 4.9.2025, tenutasi dopo l'aggiudicazione, il contenuto delle proprie precedenti valutazioni. Dal citato verbale si evince che l'organo di gara ha correttamente ritenuto di poter indagare l'equivalenza funzionale delle soluzioni proposte da Siemens, salvo, poi, limitarsi a richiamare il contenuto del già criticato dossier di equivalenza dalla medesima redatto. Ciò è vero per le dimensioni del detettore, di cui è stata affermata l'idoneità sulla base della mera sommatoria algebrica delle due porzioni

di 3,84 cm, senza approfondire quale fosse la reale e specifica funzione del parametro capitolare di 5 cm né verificare in quali condizioni di impiego e con quali effetti sul rispetto delle altre caratteristiche richieste l'apparecchio potesse effettivamente utilizzare entrambi i detettori: *"dovendo fare un confronto oggettivo [...] i valori da considerare relativamente a dimensione del detettore lungo z [...] sono dati dalla somma dei valori relativi ai singoli sistemi tubo-detettore: dimensione detettore lungo z: $2 \times 3,84 \text{ cm} = 7,68 \text{ cm}$ ".*

Anche le asserzioni di Siemens in merito alla sostanziale irrilevanza delle dimensioni dei detettori nell'ambito di apparecchi comunque *dual source* sono state, di fatto, integralmente richiamate e recepite, sebbene le stesse contenessero una la mera petizione di principio *"Non esiste nessuna evidenza clinica che indichi alcun tipo di limite di un sistema dual source con detettore di 3,84 cm rispetto a un analogo sistema dual source con detettore di 5 cm."* In modo parimenti carente di approfondimento, la Commissione ha poi parafrasato i già citati passaggi, aggiungendo di aver ritenuto, alla luce della documentazione (e, in particolare, del dossier di equivalenza), *"la dimostrazione tecnicamente fondata, completa e accettabile. La copertura effettiva del sistema offerto (7,68 cm) è di fatto superiore al requisito minimo di 5 cm e garantisce il raggiungimento degli obiettivi di velocità e performance richiesti. La valutazione positiva di questa soluzione tecnica è rispecchiata nel punteggio assegnato nella griglia di valutazione (sub-criterio 3.4), disponibile agli atti di gara"*.

20.5. Si attaglia a tale contesto la giurisprudenza evidenziante che *"la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. St., sez. V, 25 agosto 2021, n. 6035)"* (T.A.R. Lazio, Roma, III, 20.06.2023, n.10468), così chiarendo che, ove tale passaggio ricostruttivo risulti, come in specie, carente, ovvero, comunque, non agevolmente ripercorribile, è imposto un rigoroso onere motivazione, al quale l'amministrazione non ha adempiuto nel caso di specie.

20.6. In conclusione, pur nei limiti del sindacato sulle valutazioni espresse dalla Commissione, che per condiviso indirizzo non può assumere carattere sostitutivo né spingersi oltre il rilievo della inattendibilità e dell'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (T.A.R. Roma, III, 20.06.2023, n.10468), questo Tribunale ritiene che la valutazione di equivalenza del prodotto offerto dall'aggiudicataria sia affetta da manifesto difetto di istruttoria e motivazione, cosicché le pertinenti doglianze meritano accoglimento.

21. In conclusione, assorbiti i profili non esaminati, in quanto appuntati su contestazioni afferenti più avanzati segmenti della procedura di gara, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata.

22. Quanto alle conseguenze in ordine al contratto, della cui stipulazione non vi è prova, deve applicarsi l'art. 122 c.p.a., secondo cui *"Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta"*.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che *"in caso di accoglimento del ricorso avente ad oggetto l'aggiudicazione di una gara pubblica, deve essere dichiarata, se richiesta, anche l'inefficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di annullamento, disponendo con la medesima decorrenza, il subentro nel contratto del legittimo aggiudicatario; il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni che possano ostacolare il subentro nel rapporto, quali la durata del contratto e la parte di esso che deve essere ancora eseguita"* (Cons. Stato V, 29.11.2021, n.

7951).

Poiché, per un verso, l'effetto conformativo della presente pronuncia impone la sostanziale retrocessione della procedura alla fase di ammissione dei concorrenti mentre, per altro verso, l'oggetto dell'appalto non è compatibile con l'eventuale subentro di altro concorrente nel corso dell'esecuzione, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.

23. La particolarità e complessità della fattispecie decisa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marco Costa, Referendario, Estensore

Alessandro Fardello, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Costa

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO

